

D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167
Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della Legge 24
dicembre 2007, n. 247

PROTOCOLLO D' INTESA

relativo ai primi provvedimenti attuativi del Testo Unico dell'apprendistato ai
sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. 167/2011

TRA

la Regione Basilicata

nella persona di _____

E

(Associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale).

di seguito denominate "Parti".

Visto

- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 Agosto 2007 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di

istruzione, ai sensi dell' articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

- la Legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all'art. 64, comma 4 bis, rispetto all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - Art. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale - Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);
- la Legge n. 183/2010 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi dell'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro " in cui si prevede che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni;
- l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e relativo allegato, approvato in Conferenza Unificata il 27 luglio 2011;
- l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 e recepito con Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011;

- il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo unico dell'apprendistato" emanato sulla base della delega ricevuta con l'art. 1, c. 30, della L. 247/2007, ed in vigore dal 25 ottobre 2011 ed in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 6;
- l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 dell'11.11.2011;
- la Legge Regionale n. 33 dell'11 dicembre 2003 "Riordino del sistema formativo integrato";
- la D.G.R. n. 243 del 23 febbraio 2011, relativa al sistema regionale degli standard professionali, formativi e di certificazione delle competenze;
- la D.G.R. n. 1625 dell'8 novembre 2011, con la quale la Giunta Regionale ha istituito il "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata";
- l'articolo n. 23 della legge n. 214/2011;
- l'Accordo assunto in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15 marzo 2012, per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- la Raccomandazione n. 2008/C 111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del "Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente" (EQF);
- la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- l'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2012, per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 14.09.2011, n. 167;
- di dover sostenere il ruolo della bilateralità;

Considerato

che ai sensi dell'Accordo in Conferenza Permanente del 15 marzo 2012 sopra indicato:

- le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 167/2011, sono quelle di cui all'art. 18 comma 1, lettera d), del D.Lgs. 226/2005 come definite nell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell' 11 novembre 2011 e integrato dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, in relazione alle aree professionali di riferimento definite dall'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011. Tali figure sono articolabili in specifici profili regionali;
- gli standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali e delle competenze di base, relativi alle figure di cui al punto precedente, sono quelli di cui all'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 226/2005, come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e recepito con D.I. dell'11 novembre 2011;
- le competenze professionali comuni nelle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale, sono quelle definite nell'Allegato 3 dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con D.I. del 15 giugno 2010;
- i modelli e le modalità di rilascio degli attestati di qualifica e diploma professionale e di competenze, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 226/2005, come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell' 11 novembre 2011;
- i percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale prevedono la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all'impresa, strutturata in osservanza degli standard fissati dalle Regioni e P.A. nel rispetto di quanto definito nell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011, e nel D.Lgs. 226/2005, per un monte ore non inferiore a 400 ore annue, tenuto conto della possibilità, nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute;

- ai sensi dell' art. 3, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 167/2011, le modalità di erogazione dell'ulteriore formazione aziendale, (formazione non strutturata presso l'impresa), sono stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo individuale dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dalle Regioni e P.A.;

Considerato che

- ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 167/2011, l'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio è disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista;
- ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 167/2011, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca;

Ritenuto

- che la durata e l'articolazione dei percorsi formativi è differenziata in relazione ai crediti formativi in ingresso riconosciuti agli apprendisti;
- che le tre tipologie di apprendistato previste nel Testo Unico costituiscono efficace integrazione tra sistema di istruzione e formazione e il mercato del lavoro al fine di favorire l'occupabilità dei giovani;
- che al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico, e per sostenere ed accompagnare i giovani verso il rientro nel sistema formativo possono essere previste misure di incentivo alla frequenza e al successo dei percorsi formativi per l'acquisizione della qualifica e del diploma professionale;
- di dover armonizzare le qualifiche professionali delle diverse tipologie di apprendistato (per la qualifica e per il diploma professionale,

professionalizzante o di mestiere, di alta formazione e di ricerca) nelle more della istituzione del Repertorio Nazionale delle Professioni, di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 167/2011;

- di dover tener conto della classificazione delle professioni ISTAT CP 2011;
- di dover fare riferimento al Sistema regionale degli Standard Professionali, Formativi e di Certificazione delle Competenze rilevando, in particolare, che gli standard professionali di riferimento sono le Unità di Competenza di cui si compongono i profili del “Repertorio regionale dei Profili Professionali della Basilicata”, istituito con D.G.R. n. 1625 dell'8 novembre 2011 e implementato da Regione, Province, Comuni e rappresentanti delle Associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio, in quanto membri del “Gruppo Tecnico Standard”, previsto dalla D.G.R. 243 del 22 febbraio 2011 e s.m.i..

1 - Obiettivi

1. Sono individuati i seguenti obiettivi affinché gli aspetti formativi del contratto di apprendistato possano essere considerati fattore di interesse sia per le imprese, sia per le/i giovani:
 - maggior interazione tra impresa e istituzione formativa;
 - valorizzazione dell'impresa quale soggetto formativo;
 - qualificazione e caratterizzazione del sistema dell'offerta formativa;
 - valorizzazione del ruolo delle Parti sociali.
2. In coerenza con le indicazioni strategiche dell'UE, le Parti nel perseguire gli obiettivi sopra indicati, valorizzano le politiche di pari opportunità ed il contrasto delle discriminazioni di genere e degli stereotipi, per una società fondata su cultura e valori di equità, non discriminazione e responsabilità sociale degli attori pubblici e privati.

2 - Tipologie di apprendistato

1. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
 - a. apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
 - b. apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

c. apprendistato di alta formazione e ricerca.

3 - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

1. L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale viene applicato ai giovani dai 15 ai 25 anni, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, assicurando agli apprendisti i curricula previsti dai percorsi di IeFP nel rispetto dell'ordinamento statale e regionale. I percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale sono rivolti a:
 - a. giovani in obbligo formativo in età compresa tra 15 e 18 anni;
 - b. giovani con più di 18 anni senza qualifica e in possesso del diploma di licenza media.
2. Gli standard minimi formativi delle competenze di base, di cui all'allegato 4 dell'Accordo approvato in Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011, e gli standard minimi formativi relativi alle "Competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale", di cui all'allegato 3 dell'Accordo approvato in Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010 e recepito dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 1221 del 19 luglio 2010, sono integrati dagli standard delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.
3. Gli standard formativi per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali sono definiti dalla Regione, sentite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio, in coerenza con: l'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 15 marzo 2012; la contrattazione collettiva nazionale di categoria; il sistema regionale di standard professionali, formativi e di certificazione delle competenze.
4. La durata dei percorsi è di almeno **990 ore** e allineata all'offerta nazionale e regionale di IeFP.

5. L'azienda, per poter erogare la formazione interna, di cui all'art. 5 dell'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 15 marzo 2012 e per la formazione di cui al successivo comma 8, deve ottenere il riconoscimento della capacità formativa, come successivamente specificato.
6. La Regione, anche attraverso delega, e tenendo conto dell'art. 23 della legge 22 dicembre 2011 n. 214, cura la formazione esterna per l'apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale ricorrendo al sistema pubblico dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e secondo gli standard di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.
7. La Regione, sentite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio, disciplina le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso.
8. Le modalità di erogazione dell'ulteriore formazione aziendale, ai sensi del comma 2, lettera c, art. 3 del Decreto legislativo 167/2011, sono stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dalla Regione.
9. I percorsi formativi aziendali degli apprendisti di cui ai precedenti commi 5 e 8 possono essere finanziati per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali, di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 12 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., ove previsti dagli accordi interconfederali nazionali e dalla contrattazione collettiva e/o dagli ordinamenti nazionali dei fondi stessi, secondo modalità definite dalla Regione in accordo con le Associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 167/2011.

4 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

1. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono la durata e la modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, come riportato al comma 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 167/2011, da svolgersi sotto la responsabilità dell'azienda.
2. La formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, di cui all'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 167/2011, ha una durata 40 ore all'anno per tre anni, per un totale di 120 ore.
3. Gli standard di riferimento per la formazione di cui al precedente comma 2 sono:
 - a. gli standard minimi formativi delle competenze di base, di cui all'allegato 4 dell'Accordo approvato in Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2010;
 - b. gli standard minimi formativi relativi alle "Competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale", di cui all'allegato 3 dell'Accordo approvato in Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010 e recepito dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 1221 del 19 luglio 2010;
 - c. gli standard delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.
4. La formazione di cui al precedente comma 2 può essere interna o esterna all'azienda:
 - a. l'azienda, per poter erogare la formazione interna, deve ottenere il riconoscimento della capacità formativa, come successivamente specificato;
 - b. la formazione esterna all'azienda è erogata dagli Organismi di Formazione accreditati dalla Regione Basilicata.

5. Nel caso della formazione di cui al precedente comma 4, lett. a), per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, l'azienda deve coinvolgere, in via prioritaria, gli Enti Bilaterali accreditati per le connesse attività formative.
6. La formazione di cui al precedente comma 4, lett. b) è finanziata dalla Regione attraverso procedure di evidenza pubblica, nei limiti delle risorse disponibili.
7. I soggetti in possesso della qualifica o del diploma professionale acquisito in apprendistato, di una qualifica o di un diploma conseguiti all'interno dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) o di una qualifica conseguita nell'ambito del sistema regionale di formazione professionale, non sono tenuti a frequentare la formazione di cui al precedente comma 2.
8. Nelle more della contrattazione collettiva e degli Accordi interconfederali, Regione e Parti Economiche e Sociali concordano di utilizzare i descrittivi delle Unità di Competenza del "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata" per la definizione delle competenze tecnico-professionali.
9. La Regione, d'intesa con le parti sociali e datoriali, definisce le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere (art. 4, comma 4, del D.Lgs. 167/2011).

5 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca

1. La Regione definisce la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 167/2011, attraverso la stipula di intese con le università, gli Istituti Tecnici e Professionali e le Istituzioni formative o di ricerca in possesso riconoscimento istituzionale con rilevanza nazionale o regionale, con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale.

2. Le parti individuano le seguenti fasi preliminari alla stesura di un'intesa specifica:

- a. Definizione di un'offerta formativa regionale con le istituzioni formative competenti.
- b. Individuazione dei titoli di studio e/o delle attività su cui indirizzare la sperimentazione:
 - Diploma di istruzione secondaria superiore;
 - Laurea triennale;
 - Laurea magistrale;
 - Master Universitari post laurea di I e II livello o Corsi Universitari di alta formazione scientifica e/o professionale;
 - Dottorato di ricerca;
 - Specializzazione tecnica superiore;
 - Attività di ricerca;
 - Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.
- c. Definizione dell'Intesa con le istituzioni Formative competenti.

6 - Certificazione delle competenze

1. Le competenze acquisite dall'apprendista sono certificate dalla Regione, secondo le modalità da questa definite, in coerenza con il sistema nazionale di certificazione delle competenze.
2. Le competenze sono registrate sul libretto formativo, secondo modalità definite dalla Regione, di concerto con le Associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale e nel rispetto dell'Intesa raggiunta tra Governo, Regioni e Parti Sociali, "Linee guida per la formazione", siglata il 17 febbraio 2010.
3. Le parti concordano di utilizzare il modello di cui all'Allegato "A" alla presente Intesa, nelle more dell'approvazione del format regionale di "Libretto formativo del cittadino" e della messa a regime del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

4. La Regione, nell'individuare funzioni e ruoli dei soggetti coinvolti nella definizione degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze, riconosce l'apporto della bilateralità.

7 - Piano formativo individuale

1. Il Piano Formativo Individuale deve avere le seguenti caratteristiche:

- a. è coerente con il profilo formativo di riferimento anche in relazione ai profili professionali previsti dai CCNL;
- b. delinea il percorso formativo formale e non formale dell'apprendista in coerenza con le competenze possedute dall'apprendista stesso;
- c. indica l'articolazione della formazione formale, esterna e interna, anche in relazione contrattazione collettiva nazionale nel caso di formazione formale interna;
- d. contiene gli obiettivi formativi specifici nei termini di competenze richieste (di base, trasversali e tecnico-professionali);
- e. contiene le informazioni relative al tutore o referente aziendale (modalità di svolgimento della formazione, attestato di frequenza, n. apprendisti seguiti);
- f. specifica le modalità per la certificazione e la registrazione delle competenze.

2. Al fine di uniformare le procedure di compilazione e trasmissione del PFI e di consentire l'informatizzazione delle stesse, con significativi vantaggi per le imprese e per tutti gli attori del sistema apprendistato, nelle more dell'approvazione di un modello unico nazionale, le Parti convengono di adottare il modello allegato "B" alla presente Intesa che deve essere redatto per iscritto e definito entro 30 giorni dalla stipula del contratto di apprendistato.

3. La richiesta del parere di conformità del Piano Formativo Individuale, allegato "C", è inoltrata agli Enti bilaterali competenti, ove previsto dalle disposizioni contrattuali.

8 - Capacità formativa interna all'azienda

1. Al fine di ottenere il riconoscimento della capacità formativa interna, l'azienda deve possedere i seguenti requisiti minimi:
 - a. la disponibilità di risorse umane idonee e finalizzate al trasferimento di contenuti formativi;
 - b. la disponibilità di attrezzature e macchinari idonei al corretto svolgimento della formazione, e di locali non dedicati alla produzione di beni e servizi, e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c. la disponibilità di un tutore o referente aziendale in possesso dei requisiti in seguito definiti.
2. I datori di lavoro, interessati al riconoscimento della capacità formativa della propria azienda, devono presentare apposita comunicazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., utilizzando il modello allegato, allegato "D", alla Regione che effettuerà i controlli sulla veridicità di quanto contenuto nell'autodichiarazione, sentita la Commissione Permanente per l'Impiego della Basilicata.

9 - Tutore o referente aziendale

1. Il tutore o referente aziendale è il soggetto che affianca e supporta l'apprendista nell'intero percorso di formazione definito nel piano formativo individuale, che garantisce il raccordo didattico tra formazione formale e non formale, interna ed esterna all'azienda, che svolge le funzioni e possiede i requisiti minimi stabiliti dalla Regione.
2. Requisiti del tutore o referente aziendale sono:
 - a. essere inquadrato ad un livello superiore rispetto alla qualifica che dovrà conseguire l'apprendista al termine del periodo di apprendistato professionalizzante;
 - b. svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
 - c. possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa.

3. I compiti del tutore o referente aziendale sono:

- a. trasmissione delle competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative;
- b. integrazione tra la formazione interna e quella esterna all'impresa;
- c. collaborazione con la struttura di formazione esterna al fine di valorizzare il percorso di apprendimento, in alternanza fra le competenze trasversali e quelle specifiche del profilo formativo;
- d. valutazione dell'attività dell'apprendista.

4. Le funzioni del tutore o referente aziendale possono essere svolte:

- a. da un lavoratore specializzato o qualificato, designato dall'impresa, che svolge attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- b. dal titolare stesso dell'impresa o da un socio dell'azienda o familiare coadiuvante nelle imprese artigiane e nelle imprese con meno di 15 dipendenti, a condizione che gli stessi siano coinvolti in attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- c. da un collaboratore esterno in possesso dei requisiti, nel caso in cui il datore di lavoro o i suoi dipendenti siano sprovvisti dei requisiti.

5. Ciascun tutore o referente aziendale può affiancare non più di cinque apprendisti. Il tutore o referente aziendale, all'avvio della prima esperienza di tutoraggio, è tenuto a partecipare ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore a 16 ore, secondo modalità definite dalla Regione di concerto con le parti sociali maggiormente rappresentative sul piano regionale.

6. Nel caso di assunzione di apprendista in imprese che non dispongono di tutori o referenti aziendali formati, il previsto percorso deve essere realizzato entro 45 giorni dall'assunzione dell'apprendista.

7. La formazione del tutore o referente aziendale, obbligatoria, è finalizzata allo sviluppo di alcune competenze minime quali:

- a. la conoscenza del contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza formazione – lavoro;
 - b. la conoscenza delle funzioni del tutore o referente aziendale e degli elementi di contrattualistica di settore o aziendale in materia di formazione;
 - c. la gestione dell'accoglienza e dell'inserimento degli apprendisti in azienda, nonché delle relazioni con i soggetti esterni all'azienda;
 - d. la capacità di contribuire alla definizione del piano formativo individuale, di pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e di valutarne i progressi e i risultati.
8. Al termine di ciascun percorso la Regione rilascia specifico attestato. Il percorso formativo deve essere frequentato dal tutore o referente aziendale una sola volta.
9. Il tutore o referente aziendale dovrà inoltre seguire appositi corsi di aggiornamento, con cadenza triennale, sempre della durata non inferiore alle 8 ore.

10 - Clausola di salvaguardia

Il presente Protocollo d'Intesa risulta cedevole per le parti che il D. Lgs 167/2011 demanda a specifici accordi settoriali e/o interconfederali a carattere nazionale ed alla contrattazione collettiva richiamata dal D. Lgs 167/2011 qualora stipulati, nel rispetto delle reciproche competenze.

Il presente Protocollo d'Intesa ha carattere aperto e pertanto può essere sottoscritto successivamente da altre associazioni dei datori lavoratori e dei prestatori di lavoro che ne abbiano interesse.